

**Abstract:** *L'ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio, così come previsto dall'art. 14 quinquies l. n. 3/2012, il quale prevede l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non deve considerarsi implicitamente abrogato dall'art. 4 ter, comma 1, lett. 1, d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020. Tale articolo, ha attribuito al liquidatore la legittimazione ad esercitare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, in quanto non vi è coincidenza tra il novero degli atti suscettibili di revocatoria ordinaria e quello degli "atti in frode ai creditori" nella sua accezione rilevante alla già menzionata disposizione, che presuppone uno specifico elemento soggettivo – quello della dolosa e artificiosa preordinazione – in presenza del quale il legislatore continua a ritenere il debitore non meritevole della possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, a prescindere dall'eseribilità dell'azione revocatoria da parte del liquidatore avverso l'atto in frode. Non è poi possibile invocare, a supporto della suddetta abrogazione implicita, l'eliminazione del requisito nella futura disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che non è ancora entrato in vigore.*

\* \* \* \* \*

**TRIBUNALE DI TERNI**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

Il giudice designato, dott. (*omissis*),

nel procedimento in epigrafe avente ad oggetto la domanda di liquidazione *ex art. 14 ter* l. n. 3/2012 depositata in data (*omissis*) da (*omissis*) rappresentato e difeso dall'avv. (*omissis*) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (*omissis*), via (*omissis*), giusta procura allegata alla domanda, ha emesso il seguente

**DECRETO**

letta la domanda di liquidazione *ex art. 14 ter* l. n. 3/2012 depositata in data (*omissis*), ed esaminata la documentazione ad esso allegata;

richiamato il proprio decreto del (*omissis*), col quale, ritenuto che "ai fini della verifica di cui all'art. 14 *quinquies*, comma 1, l. n. 3/2012 sulla "assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni", è necessario che il debitore istante produca nuovi documenti, entro il termine assegnato con il presente provvedimento in applicazione analogica dell'art. 9, comma 3 *ter*, della medesima legge", e considerato in particolare che "con riferimento all'effettiva natura del versamento di € 21.000,00 effettuato dal ricorrente in favore di sua madre (*omissis*) in data (*omissis*)

(e tenuto conto anche dei rilievi svolti sul punto nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi), appare necessario che il debitore istante: 1) precisi e documenti a chi era intestato il conto corrente n. (omissis) dal quale è stato effettuato in data (omissis) il "giroconto" di € 7.000,00 in suo favore; 2) produca ulteriore documentazione (e, in specie, il contratto) relativa al finanziamento n. (omissis) concesso a sua madre (omissis) dalla (omissis) tale da consentire di verificare la data della relativa concessione ed erogazione e l'eventuale scopo specificamente previsto", lo scrivente ha concesso al debitore istante il termine di quindici giorni per chiarimenti e integrazioni documentali;

esaminate la memoria depositata dall'istante in data (omissis) e la documentazione ad essa allegata;

rilevato preliminarmente che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 *ter*, comma 2, e dell'art. 9, comma 1, l. n. 3/2012, poiché il debitore istante risulta - in base alla documentazione in atti - attualmente residente in (omissis) (comune compreso nel circondario del suddetto Tribunale);

dato atto che il debitore istante è assistito da un difensore munito di valida procura, che ha ritualmente sottoscritto la domanda (per la necessità della difesa tecnica, v. *ex multis* Trib. Pavia, 1° marzo 2021 e Trib. Vicenza, 29 aprile 2014, nonché Trib. Massa, 28 gennaio 2016, in cui si è precisato che non è necessaria anche la sottoscrizione personale da parte del debitore);

dato atto, altresì, che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a e b, poiché il debitore istante risulta cancellato dal registro delle imprese da più di un anno e non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti il deposito della domanda, a procedimenti di cui al capo II della l. n. 3/2012;

considerato tuttavia che, ai sensi del primo comma dell'art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012, ai fini della valutazione sull'ammissibilità della domanda il giudice deve, tra l'altro, verificare "l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni",

ritenuto che, a tal riguardo, non appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il suddetto requisito di ammissibilità dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ad opera dell'art. 4 *ter*, comma 1, lett. *l*, d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020, che ha inserito nel comma 2 dell'art. 14 *decies* l. n. 3/2012 l'espressa previsione della possibilità per il liquidatore - con l'autorizzazione del giudice - di esercitare (o proseguire, se pendenti) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile (v. in tal senso Trib. Lecco, 16

gennaio 2021, secondo cui il conferimento al liquidatore di tale facoltà presupporrebbe implicitamente l'irrelevanza, ai fini dell'accesso alla procedura, degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori);

osservato infatti che, da un lato, il chiaro dato letterale della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012, nella versione attualmente vigente, non consente di pervenire in via interpretativa alla totale obliterazione del requisito - sancito a chiare lettere - dell'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (la cui eliminazione nella futura disciplina del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, non ancora in vigore, non autorizza un'interpretazione *contra litteram* della predetta disposizione ad oggi applicabile), e, dall'altro, il novero degli atti suscettibili di essere dichiarati inefficaci mediante il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria ordinaria non può reputarsi coincidente con quello degli "atti in frode" nell'accezione rilevante ai fini della disposizione in esame, che evoca non solo *l'eventos damni* inteso come depauperamento della garanzia patrimoniale generica al momento del compimento dell'atto, ma anche (diversamente dall'atto dispositivo suscettibile di revocatoria ordinaria, che - quantomeno laddove si tratti di atto posteriore al sorgere del credito - non richiede un vero e proprio *animus nocendi*: v. *ex multis* Cass. 17336/2018, Cass. 13343/2015, Cass. 15310/2007, Cass. 2792/2002) lo specifico elemento soggettivo della dolosa e artificiosa preordinazione (v. in tal senso Trib. Ivrea, 10 aprile 2020 e Trib. Benevento, 23 aprile 2019, nonché, sull'irrelevanza degli atti meramente colposi, Trib. Rimini, 14 gennaio 2021), elemento in presenza del quale il legislatore (ad oggi), evidentemente, continua a ritenere il debitore non meritevole della concessione del "beneficio" rappresentato dall'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, a prescindere dall'esperibilità dell'azione revocatoria da parte del liquidatore avverso l'atto in frode;

rilevato che il debitore istante, nel dichiarare l'insussistenza di atti in frode, ha esposto una "operazione da spiegare sull'andamento dell'impresa", consistita nel versamento in data (*omissis*) (v. p. 43 del doc. 19 allegato alla domanda, contenente gli estratti conto del conto corrente bancario utilizzato dal (*omissis*) per l'esercizio dell'impresa) della somma di € (*omissis*) in favore di sua madre (*omissis*);

dato atto che, con riferimento alla predetta operazione, l'istante ha dedotto quanto segue (v. pp. 4-5 della domanda): "L'unica operazione da spiegare sull'andamento dell'impresa può essere rappresentata dalla seguente. Il (*omissis*) doveva aprire l'attività e acquistare tutta la strumentazione necessaria, che poi è stata oggetto della pratica di contribuzione della Regione Umbria e che

richiedeva l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di contribuzione. Ora, non avendo il ricorrente beni e non avendo ancora un lavoro, la banca non gli erogava alcun finanziamento e, pertanto, per avviare l'attività è intervenuta la madre (*omissis*) la quale a sua volta ha contratto un finanziamento con (*omissis*) per aiutare il figlio. Infatti, nell'E/c della ditta troviamo i seguenti bonifici da parte della madre: uno da € 15.000,00, il (*omissis*), uno da € 4.500,00 il (*omissis*), uno da € 2.570,00 il (*omissis*), nonché uno di € 7.000,00 dal c/c (*omissis*). Ciò, come già detto, per consentire all'impresa del figlio di sostenere le spese di avvio dell'attività. Poi, quando è stata riconosciuta al figlio la contribuzione della Regione, egli ha allora restituito l'importo di € 21.000,00 alla madre, la quale a sua volta, ha estinto il finanziamento a quella data residuo (all. n. 19 *bis*). [...] Detto ciò, si ritiene che le suesposte operazioni, come già osservato, non siano ostative all'accoglimento della presente domanda. Ciò in quanto, avendo riguardo al dettato legislativo, non ogni atto dispositivo è rilevante ai fini del concetto di frode *ex art. 14 quinquies* l. n. 3/2012, ma soltanto quelli fatti con dolo, con l'intenzione proprio di frodare i creditori. Cosa insussistente nella specie. Anche perché, mutuando nel caso in argomento la giurisprudenza in materia di concordato preventivo - che regola fattispecie analoga -, ad esempio secondo Cass. nn. 2011/13817 e 2013/23387 non sono considerate rilevanti ai fini della revoca della richiesta di concordato gli atti dispositivi dichiarati nella proposta concordataria, anche se suscettibili di revocatoria. Quest'ultimo argomento, in verità, è dibattuto, ma è certo che il concetto di frode richieda un *quid pluris*, volto proprio a dimostrare che con quell'atto l'imprenditore intendesse sottrarre ai creditori dei beni o, nel nostro caso, del denaro. Lo stesso dicasi per la giurisprudenza in materia di bancarotta preferenziale. Per cui, sotto questo aspetto, nulla osta ai fini dell'ammissione della presente proposta da parte del debitore",

ritenuto che, anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, con riferimento agli atti in frode rilevanti ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, l. n. 3/2012 non può ritenersi applicabile il principio - enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concordato preventivo - in base al quale la nozione per "atti di frode" devono intendersi solo quelli non adeguatamente e compiutamente esposti dal debitore nella proposta di concordato e successivamente individuati nella loro completezza solo dalle indagini del commissario giudiziale (v. *ex multis* Cass. n. 7379/2018, Cass. n. 5508/2017 e Cass. n. 9050/2014), atteso che, mentre la *ratio* della norma che prevede la revoca dell'ammissione al concordato preventivo quando il commissario giudiziale accerti la sussistenza di atti di frode risiede nella necessità di "sanzionare" l'occultamento di situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori ai fini del voto, rilevando quindi

in tale contesto la fraudolenza solo in caso di potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori (v. in tal senso Cass. n. 30537/2018, Cass. n. 16856/2018, Cass. n. 15013/2018, Cass. n. 7379/2018, Cass. n. 5508/2017 e Cass. n. 24288/2016), nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato non vi è alcuna votazione dei creditori, dovendo quindi ritenersi che l'atto di frode compiuto nei cinque anni precedenti rilevi - nell'accezione sopra richiamata - per il solo fatto della sua dolosa consumazione e anche se poi apertamente "denunciato" dal debitore nella domanda di liquidazione (salvo che, naturalmente, gli effetti dell'atto vengano "neutralizzati" prima della presentazione della domanda, ad esempio mediante la restituzione da parte dell'*accipiens* delle somme ricevute in forza dell'atto dispositivo fraudolento compiuto dal debitore);

richiamato il noto principio secondo cui la mera dazione di una somma di denaro non consente di per sé di ritenere provato anche l'obbligo di restituzione della stessa in forza dell'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo, dovendo di volta in volta, nel caso concreto, indagarsi la causa dell'erogazione, vieppiù laddove la vicenda si inserisca nell'ambito di stretti rapporti familiari, ove è frequente che - soprattutto tra genitori e figli - intercorrano aiuti in denaro non subordinati a specifici doveri di restituzione, nel qual caso la prova della sussistenza dell'obbligo di restituzione, da vagliarsi anche in base all'entità della dazione in rapporto alle condizioni economiche del genitore (oltre che agli altri elementi che caratterizzano nel caso concreto il contesto in cui la dazione è avvenuta), deve essere valutata con particolare rigore (v. *ex multis* Cass. n. 17050/2014);

rilevato che, nel caso in esame, dopo aver ottenuto in data (*omissis*) dalla (*omissis*) (qualificandosi come "negoziante") un prestito di € 25.000,00, (*omissis*) ha versato a suo figlio tra il marzo 2015 e il maggio 2016 la complessiva somma di € 38.070,00 in cinque tranche (ai quattro versamenti indicati a p. 4 della domanda va aggiunto quello di € 9.000,00 effettuato in data (*omissis*): v. p. 96 del doc. 20, contenente gli estratti conto del conto corrente personale del (*omissis*), tre delle quali con la causale "regalia" o "regalia familiare" e le altre due con la mera indicazione (rispettivamente) di "girotondi" e "giro dal c/c (*omissis*)", senza la specificazione di particolari causali, sicché, da un lato, non vi è un'univoca corrispondenza temporale e quantitativa tra l'importo preso a prestito da (*omissis*) dalla (*omissis*) in forza di contratto del (*omissis*) (contratto che, peraltro, non reca l'indicazione di alcuno scopo preciso, non potendo quindi escludersi che il prestito sia stato chiesto e ottenuto per esigenze relative all'attività di negoziante dichiarata dalla stessa (*omissis*), ovvero per altre finalità, anziché per esigenze connesse all'avvio dell'attività

commerciale del figlio) e le successive erogazioni in favore del figlio, e, dall'altro, il contesto familiare di plurime donazioni — anche di ingente importo — nel quale sono avvenuti anche i due versamenti non espressamente qualificati come “regalie” (ma neppure qualificati come prestito) consentono di ritenere integrata la presunzione di gratuità delle relative attribuzioni patrimoniali;

considerato che, quanto al carattere doloso del versamento (a titolo gratuito, in virtù di quanto sopra) di € 21.000,00 effettuato dal (*omissis*) a sua madre in data (*omissis*) al fine di consentirle l'estinzione del summenzionato prestito in pari data, va evidenziato: a) che tale versamento è avvenuto in un momento in cui, per espressa ammissione dello stesso debitore istante, egli si trovava già in una situazione di sovraindebitamento, se non di vera e propria insolvenza (v. p. 2 della domanda, in cui si legge che “nel corso dell'anno 2016 l'impresa ha iniziato ad avere problemi di carattere economico e finanziario, a causa di un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il flusso dei ricavi dell'impresa, oltre che a causa del notorio periodo di crisi economica”), b) il che (*omissis*) effettuato tale versamento una settimana dopo aver ottenuto dalla Regione Umbria in data (*omissis*) l'erogazione della complessiva somma di € 31.380,85 (v. p. 42 degli estratti conto di cui al doc. 19 allegato alla domanda), in parte a fondo perduto a copertura del 50% dei costi di locazione del primo anno di attività, e per il resto (€ 27.465,00) a titolo di anticipazione a tasso zero da utilizzare interamente nello svolgimento dell'attività e da rimborsarsi nei successivi sei anni in dodici rate semestrali da € 2.288,75 ciascuna (v. i doc. 4.1 e 4.2), dichiarando poi alla medesima Regione, in data (*omissis*), che l'anticipazione di cui sopra era stata “impiegata per il 100% degli investimenti previsti nel progetto d'impresa approvato dalla Provincia di Perugia, come risulta dalle fatture di spesa consegnate ai Vs. uffici” (v. il doc. 5), laddove invece oggi emerge che gran parte della somma è stata utilizzata per consentire alla madre (*omissis*) di estinguere un proprio prestito personale;

ritenuto che, in ragione delle circostanze sopra evidenziate, il summenzionato versamento del (*omissis*) in favore di sua madre, effettuato in un momento in cui egli si trovava già in una situazione di sovraindebitamento (se non di insolvenza), appare dolosamente preordinato a danneggiare il creditore Regione Umbria (che, infatti, risulta ancora creditore della somma di € 25.620,85), munito del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lg. n. 123/98 (v. da ultimo Cass. 28892/2020), mediante un atto di liberalità in favore di un parente stretto, e, come tale, va configurato quale atto in frode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 *quinquies*, comma 1, l. 3/2012;

considerato che, d'altra parte, anche l'organismo di composizione della crisi, nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, comma 3, l. n. 3/2012 allegata alla domanda di liquidazione (doc. 39), ha rilevato — sia pure sulla (implicitamente) ritenuta sussistenza del credito restitutorio di (*omissis*) per le somme precedentemente versate al figlio — che “in riferimento all'indebitamento nei confronti della Regione Umbria [...] il sig. (*omissis*) una volta ottenuta l'erogazione in data (*omissis*), come risulta dall'accredito bancario di € 31.380,65, ha provveduto in data (*omissis*) a corrispondere un bonifico di € 21.100,00 al proprio genitore che, in precedenza, aveva anticipato dello somme di denaro a vario titolo per l'acquisto dell'attrezzatura della menzionata attività imprenditoriale”, osservando che “con il pagamento della somma suddetta il sig. (*omissis*) estinto un debito nei confronti di un membro della propria famiglia a discapito degli altri creditori, in particolar modo dell'Ente erogante la somma che poi non ha visto la restituzione di quanto versato; soddisfatto un creditore piuttosto che un altro”, e concludendo sul punto che “tale atteggiamento, benché descritto e motivato nel dettaglio in sede di proposizione del ricorso, a parere dello scrivente è meritevole di attenzione e di valutazione da parte del G.D.” (v. p. 8 della relazione);

ritenuto che, in definitiva, per i motivi sopra esposti, la domanda di liquidazione proposta da Iva (*omissis*) dichiarata inammissibile;

visti gli artt. 14 *ter* ss. l. n. 3/2012,

DICHIARA

inammissibile la domanda.

Terni, 20/05/2021

Il giudice delegato